

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

LA BANDIERA

Cenni storici e norme per l'esposizione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

LA BANDIERA

Cenni storici e norme per l'esposizione

INDICE



Pubblicazione a cura
dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Edizione curata dal Dipartimento dell'Informazione e
dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

In ogni casa ci sia un Tricolore!

di Paolo Peluffo *

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. La prefazione ad un libro sulla bandiera italiana non può che cominciare con le parole dell'articolo 12 della Costituzione. Sembra banale ma dietro queste poche, semplici, parole è racchiusa la grande storia risorgimentale del nostro Paese che portò all'Unità d'Italia, di cui la bandiera fu il principale elemento di aggregazione. Le celebrazioni del 150° dell'Unità di Italia hanno dimostrato come il tricolore sia più di ogni altro simbolo o appartenenza partitica, regionale o sportiva, l'elemento che unisce gli italiani. Non a caso i padri costituenti, guardando molto oltre la storia del tempo, hanno voluto inserirlo tra i principi fondamentali della Costituzione. Non simbolo, ma principio costitutivo della Repubblica. Vale la pena ricordare che il Tricolore italiano appartiene a una vasta famiglia di bandiere settecentesche e ottocentesche, tutte di origine rivoluzionario-costituzionale. In Italia vi sono stati diversi esempi di Tricolore rivoluzionario. Soltanto tra il 1831 e il 1848 prevalse quello verde/bianco/rosso che dovette combattere a lungo, per esempio, con il tricolore azzurro/rosso/nero della Carboneria ispirato ai gradi della combustione, della "carbonizzazione" che simboleggiava l'elevazione spirituale dell'individuo. Furono Giuseppe Mazzini e Ciriaco De' Sanctis nel 1831 a scegliere il tricolore a base verde, che ebbe la sua consacrazione nella prima guerra di indipendenza e venne innalzato per la prima volta dal generale Sercognani nella sua romanzesca marcia su Roma con poche centinaia di rivoluzionari. Tra il 1831 e il 1848 due episodi lo trasformarono, definitivamente, nel simbolo dell'appartenenza all'Italia: fu cucito dalle donne sulle casacche dei combattenti di tutto il Paese; il Re Carlo Alberto venti giorni dopo aver concesso lo statuto, la notte prima di varcare il Ticino, decise di adottarlo come bandiera dell'armata Sarda. Da quel momento il Tricolore divenne il simbolo dell'indipendenza nazionale. Ma il Tricolore italiano, nella sua natura di bandiera "politica" espressione di un progetto

**Il Tricolore,
non solo
simbolo ma
principio
costitutivo
della
Repubblica**

Partire dal
Tricolore per
riprogettare il
Paese
all'indomani
della crisi

istituzionale, era nato, di fatto, con il voto del Parlamento della Repubblica Cispadana, a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. L'aspetto da sottolineare è l'intenzionalità simbolica del Tricolore italiano, espressione di un progetto di costruzione dello stato, come era avvenuto in Francia per la prima Repubblica francese. Si potrebbe affermare, con un po' di coraggio, che l'Italia è nata attorno al Tricolore.

E il Tricolore può e deve essere l'elemento, non solo simbolico, da cui partire per riprogettare il Paese all'indomani di questa grande e lunga crisi che ha messo a dura prova l'Italia e gli italiani. Così come avvenne nel periodo che portò all'Unità d'Italia anche oggi la bandiera italiana può rappresentare quel simbolo attorno cui ritrovarsi per lavorare tutti insieme ad un nuovo progetto di Paese.

Al 2061, duecentesimo anniversario dell'Unità d'Italia, giungeremo uniti, ancora stretti attorno alla nostra bandiera. Ho maturato questa convinzione nel corso delle celebrazioni del cento cinquantenario. Convinzione rafforzata all'indomani del 17 marzo 2011, quando un sondaggio dell'Istituto Piepoli, realizzato dal 14 al 20 marzo, ha calcolato che in quei giorni sono stati appesi dagli italiani alle finestre delle loro abitazioni circa 13 milioni di tricolori. Cosa volevano dire quelle bandiere dal momento che nessuno aveva detto di farlo? E' stato un gesto semplice, spontaneo, espressione del senso di appartenenza alla nazione, manifestazione più immediata del sentirsi parte di un unico popolo e volerlo gridare. E' stato come se gli italiani – come ho avuto modo di scrivere nella nuova edizione de *La Riscoperta della Patria* (Rizzoli, 2012) – sapessero che nel 1947 i Padri costituenti avevano iscritto il Tricolore italiano come “principio” costituente. Come dire che la Repubblica non esiste senza la Nazione e la storia che ne sono origine e fondamento. Quel tripudio di bandiere, che ha poi accompagnato ogni evento, iniziativa, progetto e manifestazione del 150° ha ridato fiducia al Paese, ha riaccessato lo spirito patriottico, il senso di appartenenza, la volontà di guardare oltre, come avevano fatto quei giovani rivoluzionari che l'adottarono come bandiera.

E' nelle
scuole che
bisogna
educare i
giovani ai
simboli della
patria e al
loro
significato

A noi il compito di non disperdere questo patrimonio. E non si può farlo se non partendo dalle scuole. E' nelle scuole, nei luoghi della formazione e del pensiero, infatti, che dobbiamo educare i giovani ai simboli della patria, alla loro storia e al loro significato. La recente Legge che istituisce «La Giornata dell'Unità, della

Costituzione, dell'Inno e della Bandiera» il 17 marzo, un atto storico di grandissima portata, è un primo passo avanti, ma la strada da percorrere è lunga ed è appena cominciata. Sarebbe bello, da italiani, indossare sempre un simbolo del tricolore, almeno il 17 marzo, giornata che dobbiamo trasformare nel giorno della patria. Sulla giacca, sullo zaino (per i più giovani), sul profilo di facebook o di twitter, mettiamo il tricolore.

Mi piace concludere con l'invito rivolto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 4 novembre 2001 dai campi di San Martino e Solferino nel corso di una celebrazione commemorativa andata in onda in diretta su Rai 1: Adoperiamoci perché in ogni casa, in ogni famiglia, ci sia un Tricolore.

* Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Monti

Introduzione

La Legge 22/1998 ha fissato criteri e modalità omogenei di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea all'esterno delle sedi di uffici pubblici e delle istituzioni sia nazionali che locali. Dando un'occhiata alla relazione di accompagnamento della citata legge, emerge il valore emblematico delle tre funzioni riconosciute al Tricolore, le cui radici risalgono alla sua introduzione, avvenuta il 7 gennaio 1797 ad opera del Congresso Cispadano, e successivamente alla sua adozione nel 1848 da parte dello Stato di Sardegna:

- la "italianità", quale individualità etnica e culturale del nostro popolo;
- la "sovranità" dello Stato, "quale strumento di tutela dei bisogni e delle aspirazioni dei singoli e della collettività giuridicamente organizzata";
- il "sentimento della unione italiana", quale coscienza di un vincolo che lega reciprocamente tutti i consociati, senza distinzione di fede e di ideologia.

Da qui il compito affidato alla bandiera di rappresentare "gli stimoli socio-morali che si collegano a ciascuna delle evidenziate funzioni":

- rinviare la coscienza dell'identità di italiano e l'orgoglio dell'appartenenza alla sua progenie;
- cogliere il senso della solidarietà unificatrice che lega ciascun italiano agli altri connazionali;
- avvertire la presenza costante della sovranità dello Stato, alla quale affidarsi.

La recente ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia ha visto le Istituzioni impegnate in numerosi eventi, organizzati in ogni parte del Paese, per celebrare questo straordinario avvenimento. Tra le più semplici ma significative espressioni dei festeggiamenti c'è stata l'esposizione del nostro Tricolore sugli edifici pubblici ed, in molti casi, anche su quelli privati. Nella circostanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il 26 gennaio 2011 la circolare a firma dell'allora Sottosegretario Gianni Letta (che riportiamo in appendice), intesa a raccomandare a tutti gli

**Italianità,
sovranità
dello Stato,
sentimento
dell'unione
italiana**

Dai 150 anni
dell'Unità al
centenario
della Prima
Grande
Guerra

Uffici la dovuta e massima attenzione al rispetto della dignità della bandiera.

La pubblicazione di questo volume, voluto dal mio predecessore, Eugenio Ficorilli, e curato da Enrico Passaro, dirigente responsabile del Cerimoniale nazionale, si colloca a metà tra i festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità e le annunciate celebrazioni per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, per le quali è stato costituito un Comitato storico scientifico presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Paolo Peluffo. Anche per questo, non è un caso se tale pubblicazione, che ha per protagonista la nostra Bandiera come simbolo dell'Italia unita, vede la luce esattamente nel mezzo di queste due grandi ricorrenze storiche che hanno avuto ed avranno lo scopo di rendere memore onore a tante giovani vite, non vanamente sacrificate alla Patria.

Questa pubblicazione si prefigge inoltre di rendere più chiari i contenuti della normativa vigente, fornendo delucidazioni ed esempi sulle modalità di esposizione della bandiera e aiutando a sciogliere eventuali dubbi che potrebbero sorgere al riguardo. Non mancano poi approfondimenti e curiosità anche sull'uso della coccarda, da cui il Tricolore ebbe origine, ed un'appendice riportante la normativa regionale per regolamentare la materia, nonché una raccolta di canti risorgimentali sulla bandiera. Ne è venuto fuori, crediamo, uno strumento utile per gli "addetti ai lavori", ma anche un'interessante lettura per tutti coloro che sono sensibili al significato profondo e non solo simbolico del nostro Tricolore.

Il Ministro Plenipotenziario **Cristiano Gallo**
*Capo dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze
della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso,
a tre bande verticali di eguali dimensioni*

articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana



1. Il Tricolore italiano, le origini

L'origine del Tricolore nazionale risale convenzionalmente all'utilizzo che ne fecero i giacobini italiani a partire dal 1796. Ufficialmente fu adottato il 7 gennaio 1797 dal Parlamento della Repubblica Cispadana, che si riunì a Reggio Emilia sotto l'impulso delle truppe napoleoniche che avevano occupato il Nord Italia. Si trattava di uno stendardo a bande orizzontali, con al centro l'emblema della neonata repubblica. Proprio in ragione di tale evento, con la legge n. 671 del 31 dicembre 1996 emanata in occasione del bicentenario, il 7 gennaio è stato dichiarato "Giornata nazionale della bandiera".

**La prima
apparizione
nel 1796**

Dalla coccarda alla bandiera

Non tutti sanno che la bandiera tricolore trae la sua origine dalla coccarda utilizzata dagli studenti bolognesi nei primi moti del 1794. I partecipanti indossavano una coccarda realizzata con tre fettucce di colore diverso, sull'esempio dello stesso simbolo utilizzato nella rivoluzione francese. L'unica differenza era in uno dei tre colori che la componevano: il verde al posto dell'azzurro. In origine pertanto, la disposizione dei tre colori era simile a quella della coccarda francese, con il verde al centro e il rosso all'esterno, come è dimostrato anche da uno dei rarissimi esemplari delle prime coccarde del 1794, conservata nel Museo dell'Università di Bologna.

**Le coccarde
a Bologna
già nel 1794**

Con la nascita della Repubblica Cispadana, i tre colori della coccarda furono riutilizzati per comporre la prima bandiera verde, bianca e rossa.

Il tricolore ebbe alterne vicende durante gli anni della Restaurazione e del Risorgimento, fino a diventare bandiera del Regno di Sardegna nel 1848 e dello Stato italiano nel 1861. Ancora una volta la coccarda ne costituì una delle più tempestive rappresentazioni, essendo stata adottata sul cappello della divisa dell'Arma dei Carabinieri a seguito della circolare n. 36 del 14 giugno 1848 del Ministero di Guerra e Marina, che dispose la sostituzione della coccarda azzurra (colore di Casa Savoia) sul tradizionale copricapo popolarmente definito "lucerna", con "la coccarda ai tre colori nazionali italiani conforme ai modelli stabiliti".

Come curiosità possiamo aggiungere che quello fu un periodo

**Dal 1848 sui
copricapi di
carabinieri e
bersaglieri**

particolarmente significativo per la definizione della iconografia dell'Arma. E' proprio dal 1848 che cominciò a tramandarsi l'immagine del carabiniere col tradizionale cappello a forma di lucerna, la coccarda tricolore e il cappietto sovrapposto. E l'uomo che l'indossava portava quasi sempre baffi vistosi, anch'essi introdotti grazie ad una circolare del 9 settembre che ne autorizzava l'uso fino a quel momento negato.

Nello stesso anno la coccarda tricolore trovò posto anche sui copricapo dei bersaglieri e del reggimento di cavalleria del Regno di Sardegna, sempre in sostituzione di quella di colore azzurro.

Sui velivoli militari, invece, la coccarda fu introdotta durante la prima guerra mondiale per consentire il riconoscimento dei mezzi aerei italiani. La circolare dello Stato Maggiore Marina n.5886 del 28 ottobre 1916 prevedeva di verniciare le coccarde disponendo i colori verde, rosso e bianco centrale, su fondo rosso dei lati inferiori delle ali; oppure rosso, verde e bianco centrale su fondo verde. Questa direttiva però non ebbe seguito, perché con disposizione n. 37568 del 21 dicembre 1917 fu deciso di apporre sui velivoli coccarde secondo l'ordine tradizionale dei colori, cioè rosso all'esterno, bianco e verde all'interno.

**Durante il
primo
conflitto
mondiale
sugli aerei
militari**

Anche sulla vicenda dell'utilizzo della coccarda sugli aerei c'è da segnalare una curiosità: fu deciso di invertire la disposizione dei colori dall'ottobre del 1917 fino al termine della guerra, dopo la sconfitta di Caporetto e l'intervento dei mezzi aerei di soccorso francesi, per evitare errori di identificazione con i velivoli d'oltralpe. Pertanto solo in quel periodo sugli aerei militari italiani la coccarda fu impressa secondo l'ordine verde-bianco-rosso. Dagli anni venti e fino alla caduta del fascismo la coccarda tricolore non venne più utilizzata, per poi ritornare dal settembre del 1943, secondo la tradizionale sequenza di colori rosso-bianco-verde.

Questa digressione sull'uso della coccarda, oltre a voler testimoniare la sua importanza storica all'origine della nostra bandiera nazionale, ha inteso chiarire anche recenti dubbi che da più parti erano stati posti su quale fosse la corretta disposizione dei colori. Alla luce di quanto esposto, sulla base dei documenti citati e delle immagini d'epoca conservate presso gli archivi e gli uffici storici militari, si ritiene di poter chiarire la questione dei colori della coccarda nel senso della sequenza con una fascia rossa all'esterno, una fascia bianca al centro e un cerchio verde all'interno.

La Bandiera, simbolo dello Stato repubblicano

Insieme all'Inno nazionale e al Capo dello Stato, oggi la bandiera è uno dei tre simboli dello Stato repubblicano. L'articolo 12 della Costituzione ne stabilisce le caratteristiche: “verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006 ha sancito all'articolo 31 la definizione cromatica dei colori e le caratteristiche del tessuto della bandiera italiana, indicando i codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere: Verde 17-6153, Bianco 11-0601, Rosso 18-1662. L'eventuale utilizzo di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico.

**Le
caratteristiche
e la
definizione
dei colori**

2. L'esposizione della bandiera negli edifici pubblici

Attualmente l'utilizzo della bandiera italiana è regolato dalla legge n. 22 del 5 febbraio 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 7 aprile 2000. Con tale normativa si dispone l'esposizione della bandiera italiana insieme a quella dell'Unione europea, il vessillo a fondo azzurro con 12 stelle d'oro disposte in cerchio, dal 1985 adottata dai Capi di Stato e di governo come bandiera dell'Unione.

**La normativa
che regola
l'uso delle
bandiere**

E' necessario che nell'esposizione delle bandiere venga sempre assicurato il massimo decoro dovuto ad uno dei simboli dello Stato. Pertanto, le bandiere devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

Gli enti designano i responsabili alla verifica dell'esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici pubblici (cosiddetti *flag men*). I responsabili delle bandiere assumono, pertanto, la responsabilità di assicurare la corretta esposizione, nel rispetto delle regole protocollari, e il mantenimento delle bandiere in condizioni di pulizia e decoro, provvedendo ad un'attenta verifica sui vessilli esposti ed adoperandosi per evitare che essi si presentino logori, scoloriti, strappati, sporchi o male avvolti intorno all'asta. Il mancato o impreciso svolgimento di tali compiti comporterebbe per i *flag men* il venir meno ai propri doveri di ufficio. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano in ambito territoriale sul corretto adempimento delle norme che regolano l'esposizione.

**Il ruolo dei
flag men**

Disposizioni particolari possono essere previste per le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato. Con esse sono fatte salve specifiche regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

L'esposizione all'esterno degli edifici pubblici

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno di:

- edifici che ospitano gli organi costituzionali e di rilievo costitu-

I luoghi di esposizione all'esterno

- zionale
- la sede del Governo
- i Ministeri
- i consigli regionali, provinciali e comunali in occasione delle riunioni degli stessi
- gli uffici giudiziari
- le scuole e le università statali
- i seggi elettorali durante le consultazioni
- le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero
- gli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province
- le sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia
- le sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici.

Le norme stabiliscono che l'esposizione delle bandiere avviene per il tempo in cui le istituzioni e gli uffici elencati esercitano le rispettive funzioni e attività e che vengono alzate dopo il levare del sole e ammainate al tramonto. E' comunque auspicabile, come di fatto avviene su molti edifici pubblici, che l'esposizione prosegua anche nelle ore notturne, a condizione che i luoghi siano adeguatamente illuminati.

Abbrunamento delle bandiere in caso di lutto

In segno di lutto pubblico le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Il lutto pubblico viene decretato dagli enti o istituzioni sulla base della loro evidenza. Il lutto nazionale è deliberato dal Governo e le disposizioni relative all'esposizione della bandiera a mezz'asta sono diramate dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutte le amministrazioni centrali e alle prefetture per l'esposizione nelle sedi periferiche. Il lutto in ambito locale è stabilito dagli enti territoriali e le relative disposizioni sull'esposizione si riferiscono solo ai vessilli degli enti stessi. Per poter abbrunare anche le altre bandiere, occorre chiedere l'eventuale adesione al lutto anche alle altre istituzioni.

Sugli edifici pubblici degli Enti territoriali o locali, insieme alla bandiera nazionale e a quella europea, possono essere esposte anche i vessilli degli enti stessi. Tale aspetto è regolato dalla norma-

tiva autonoma delle rispettive amministrazioni, come stabilito dall'articolo 12 del DPR 121/2000, nel quale è anche specificato che *“In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale”*.

Le amministrazioni regionali, con propri provvedimenti, stabiliscono le modalità di esposizione delle proprie bandiere. Nelle regioni dove tali disposizioni sono state impartite, sono specificate le caratteristiche dei vessilli, le loro dimensioni, i colori e le circostanze in cui gli stessi devono essere esposti. In alcune di esse (Piemonte, Friuli Venezia Giulia) è previsto che sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono presenti popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici può essere esposta, accanto alla bandiera nazionale, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

Le bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali possono essere esposte solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere, in caso di incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento, per la celebrazione di particolari ricorrenze o per convegni o manifestazioni di carattere internazionale.

Per quanto riguarda l'esposizione delle bandiere da parte di privati, non esiste una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio rivolto ad essi. I privati, pertanto, hanno facoltà di decidere autonomamente l'eventuale esposizione del tricolore. Valgono comunque le regole generali stabilite dalla normativa rivolta agli enti pubblici, come asserito in particolare dall'art. 1, comma 2 della Legge 22/1998: *“(...) Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia (...)”*. Vi è pertanto l'obbligo, per chiunque esponga la bandiera nazionale di rispettarne il decoro (*“Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo”*, art. 9 del DPR 121/2000). La medesima normativa non prevede specifiche sanzioni per la mancata osservanza delle prescrizioni descritte, ma resta salvo quanto stabilito dall'art. 292 del codice penale, così come modificato dall'art. 5 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85: *“(...) Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino*

**Le Regioni
impartiscono
disposizioni
integrative**

**L'esposizione
di bandiere di
Stati esteri,
di organismi
internazionali
e da parte di
privati**

a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali”.

Imbandieramento

Sempre il DPR 121/2000 elenca le circostanze in cui deve essere prevista, su tutti gli edifici sedi di uffici pubblici ed istituzioni, l'esposizione delle bandiere:

**Le date in cui
è previsto
l'imbandiera-
mento civile**

- nelle giornate del 7 gennaio (Festa del Tricolore), 11 febbraio (Patti Lateranensi), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (Festa del Lavoro), 9 maggio (Giornata d'Europa), 2 giugno (Festa della Repubblica), 28 settembre (Insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (Festa dell'Unità nazionale);
- nella giornata del 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
- in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

Recentemente, con la legge 23 novembre 2012, n. 222 è stata istituita la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera", solennità non festiva da celebrarsi il 17 marzo di ogni anno, nel giorno della proclamazione nel 1861 dell'Unità d'Italia. In questa data, oltre alla deposizione all'Altare della Patria e all'imbandieramento civile, sono previste ulteriori celebrazioni.

**Eventuali
altre
celebrazioni a
carattere
locale**

Nei regolamenti regionali è data indicazione inoltre delle circostanze in cui, in occasione di giornate celebrative di rilevanza locale, deve essere prevista l'esposizione anche della bandiera regionale. Eventuali ulteriori avvenimenti di particolare importanza a carattere locale, al di fuori di quelli espressamente già previsti, possono comportare l'esposizione della bandiera regionale all'esterno degli edifici pubblici su disposizione dei Presidenti delle Giunte regionali.

L'esposizione all'interno degli edifici pubblici

All'interno degli uffici la bandiera tricolore e la bandiera dell'Unione europea, di uguali dimensioni e materiale, vengono esposte su aste poste a terra alle spalle e alla destra della scrivania del titolare dei seguenti uffici: dei rappresentanti del Governo (Ministri e Sottosegretari di Stato) ; dei capi dipartimento e dirigen-

ti generali od equiparati nelle amministrazioni centrali; dei dirigenti di uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; delle massime cariche e dei dirigenti degli enti pubblici nazionali; delle massime cariche istituzionali delle autorità indipendenti; dei dirigenti degli uffici giudiziari; dei capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. In questi uffici si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

La bandiera nazionale e quella europea sono esposte anche nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.

In caso di lutto si sistemano sulle bandiere due strisce di velo nero.

Lo stendardo del Presidente della Repubblica e le bandiere distintive

Il Regolamento militare sul servizio territoriale e di presidio prevede l'uso nell'ambito delle Forze Armate di insegne e distintivi, così specificati:

- lo Stendardo del Presidente della Repubblica e del Presidente della Repubblica supplente;
- le insegne di comando e i guidoni distintivi e di comando, che indicano la sede di un comando;
- le bandiere distintive e i distintivi; riferiti ad Autorità civili o militari;
- la fiamma e la bandiera di bompresso, riferiti alle navi della Marina Militare;
- i distintivi speciali, che contraddistinguono mezzi a cui vengono assegnati particolari servizi.

Le insegne di comando competono, tra gli altri:

- al Presidente della Repubblica
- al Capo di Stato Maggiore della Difesa
- ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata.

In questa sede ci interessa descrivere l'uso dello Stendardo, attribuito come insegna di comando al Capo dello Stato, nella sua qualità di capo delle Forze Armate ai sensi dell'art. 87 della Costituzione. Lo Stendardo, come prevede il DPR del 9 ottobre 2000, è di foggia quadrata, color rosso bordato d'azzurro, con al centro un rombo bianco, al cui interno in un quadrato verde è riportato l'emblema dorato della Repubblica.

Con la nota del 14 novembre 2000 la Presidenza del Consiglio dei

**Le insegne di
Comando nel
Regolamento
militare**

**Lo stendardo
del
Presidente
della
Repubblica**

Ministri ha specificato i casi in cui lo Stendardo viene esposto e cioè ogni qualvolta il Presidente della Repubblica sia presente:

- nelle infrastrutture militari (comandi, enti, aeroporti, ecc.) comprese quelle della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
- negli edifici pubblici (Prefetture, Amministrazioni regionali, provinciali e comunali);
- a bordo di autovettura, nave, aeromobile;
- nell'edificio di Ambasciata Italiana all'estero, sempre che lo consentano gli usi diplomatici dei Paesi ospitanti.

Ai titolari di cariche pubbliche non rientranti nella gerarchia militare di comando competono invece le bandiere distintive. Esse sono riservate:

- ai Presidenti dei due rami del Parlamento
- al Presidente del Consiglio dei Ministri
- al Presidente della Corte Costituzionale
- ai Presidenti emeriti della Repubblica
- ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato competenti in materia di Difesa, Finanze e Interno
- alle altre figure elencate nel Regolamento sul Servizio territoriale e di presidio del Ministero della Difesa.

In ogni caso, può essere esposta una sola bandiera distintiva, cioè quella spettante all'autorità di rango più elevato.

**La bandiera
distintiva del
Presidente
del Consiglio
dei Ministri**

La bandiera distintiva del Presidente del Consiglio dei Ministri è raffigurata nella tavola 13 del Regolamento sul Servizio territoriale e di presidio. E' costituita da un drappo azzurro di forma rettangolare. Contiene due riquadri gialli lungo il bordo e l'emblema dello Stato repubblicano al centro.

Come si espongono le bandiere

La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima. Il tricolore occupa il posto d'onore, cioè la posizione a destra, vista dal lato di chi espone (a sinistra per chi si pone di fronte). Qualora siano esposte bandiere in numero dispari, il posto d'onore è quello centrale. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

La bandiera europea occupa, normalmente, la seconda posizione, dopo il tricolore.

Le regole protocollari prevedono diverse modalità di esposizione delle bandiere, a seconda dell'edificio su cui vengono esposte e delle circostanze o degli eventi per i quali tali esposizioni vengono modificate o integrate.

Nelle immagini che seguono si riportano alcuni esempi di esposizione.

**La prioritaria
dignità della
bandiera
nazionale**

Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: il Quirinale



Sul Palazzo del Quirinale il Tricolore e la bandiera europea sono affiancate dallo stendardo del Presidente della Repubblica. L'esposizione avviene dal balcone centrale e dal torrino in alto.



Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: il Senato della Repubblica



L'esposizione del Tricolore e della bandiera dell'Unione Europea a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: la Camera dei Deputati



L'esposizione del Tricolore e della bandiera dell'Unione Europea a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.

Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: il Governo



L'esposizione del Tricolore e della bandiera dell'Unione Europea a Palazzo Chigi, sede del Governo. La bandiera nazionale occupa la posizione d'onore a destra. Laddove per l'esposizione delle due bandiere siano disponibili tre pennoni, viene tenuto libero il pennone centrale.

Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: la Corte Costituzionale



L'esposizione del Tricolore e della bandiera dell'Unione Europea al Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale.

Esposizione delle bandiere su sedi istituzionali in occasione di visita di un Capo di Stato non appartenente all'Unione europea



In occasione della visita del Santo Padre alla Camera dei Deputati, dal palazzo di Montecitorio è stata esposta la bandiera dello Stato del Vaticano insieme al Tricolore e alla bandiera dell'Unione europea. Il Tricolore è nel posto d'onore al centro, alla sua destra viene sistemata la bandiera dello Stato ospite, mentre il vessillo europeo cede il suo posto e si colloca a sinistra.

Schema a lato: la bandiera del Paese ospite (O) extraeuropeo è a destra del Tricolore collocato al centro.



Esposizione delle bandiere su sedi istituzionali in occasione della visita di un Capo di Stato appartenente all'Unione europea



Quando il Paese ospite fa parte dell'Unione europea, la bandiera europea si colloca al centro, quella dell'ospite (O) è a destra e il Tricolore a sinistra.

Esposizione quotidiana delle bandiere su edifici sedi di amministrazioni locali



In Campidoglio la bandiera del Comune di Roma affianca, a sinistra (a destra per chi guarda), il tricolore italiano.

Esposizione quotidiana delle bandiere su edifici sedi di amministrazioni regionali, provinciali o comunali



Su edifici di regioni, province o comuni, il Tricolore è posto sul pennone centrale, a destra la bandiera dell'Unione Europea e a sinistra il vessillo dell'ente regionale o locale.

Esposizione quotidiana delle bandiere su edifici sedi di amministrazioni provinciali o comunali



In presenza di quattro pennoni su edifici di province o comuni, laddove sia prevista l'esposizione anche del vessillo regionale, la disposizione è quella riportata nella figura.

Esposizione delle bandiere su edifici sedi di amministrazioni regionali o locali alla presenza di un ospite straniero



In presenza di quattro pennoni, in occasione di una visita di un ospite straniero di rango superiore o pari a quello dell'ospitante, la bandiera ospite assumerà la posizione tra la bandiera europea e quella italiana. La bandiera di Regione/Provincia/Comune è posta in quarta posizione.

Esposizione della bandiera nazionale ed europea a mezz'asta in occasione di un lutto nazionale



In occasione di un lutto nazionale, di un funerale di Stato o solenne, la Presidenza del Consiglio dirama una circolare per il posizionamento a mezz'asta della bandiera nazionale e di quella europea su tutti gli edifici pubblici.

Doppia esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici che ospitano due amministrazioni pubbliche



Alcuni edifici ospitano sedi di amministrazioni diverse. Accade di frequente nei palazzi del Governo delle città capoluogo, dove vengono ospitate la Prefettura e la Provincia. In questo caso è mostrata la doppia esposizione delle bandiere da parte dei due enti a Palazzo Valentini a Roma. Le bandiere più in alto sono quelle della Provincia, in quanto è esposto anche il vessillo dell'ente territoriale.

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici: la Sala del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi



La Sala del Consiglio dove si riunisce il Governo, a Palazzo Chigi.

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici: lo studio del Presidente del Consiglio dei Ministri



Lo studio del Presidente del Consiglio dei Ministri (Salotto Deti), a Palazzo Chigi. La bandiera distintiva del Capo del Governo affianca il Tricolore.

Lo stendardo del Presidente della Repubblica



La bandiera distintiva del Presidente del Consiglio dei Ministri



La coccarda, primo simbolo dell'unità nazionale da cui originò il Tricolore



Una delle prime coccarde utilizzate dagli studenti bolognesi nei moti del 1794 è conservata nel "Museo Europeo degli Studenti" dell'Università di Bologna (*sopra a sinistra*).

Dai colori della coccarda fu realizzata il 7 gennaio 1797 la bandiera con strisce orizzontali rossa, bianca e verde, rappresentante la Repubblica Cispadana (*sopra a destra*). Al centro era riportato un emblema composto da una faretra, trofei di guerra e quattro frecce, che simboleggiavano le province originali, all'interno di una corona di alloro. La Repubblica Cispadana nacque per volere di Napoleone, dalle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna e la Romagna.

Nel luglio del 1797 la Repubblica Cispadana e la Repubblica Transpadana confluirono nella Repubblica Cisalpina, che adottò il tricolore a bande verticali verde, bianca e rossa (*a fianco*).



La coccarda tricolore sul copricapo dei carabinieri e sui velivoli militari



La coccarda tricolore sostituì sul copricapo dei carabinieri (la “lucerna”) la coccarda azzurra di Casa Savoia nel 1848. Tuttora è prevista nelle cerimonie ufficiali nella divisa in G.U.S. (Grande Uniforme Storica).

La coccarda fu introdotta sui velivoli militari durante la prima guerra mondiale per consentire il riconoscimento dei mezzi aerei italiani.



Appendice 1

**Normativa
nazionale, regionale
e delle province autonome**

L. 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37.

1. 1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;

b) i Ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo (4).

3. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085.

A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121**Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.**

Publicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2000, n. 112

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

1. 1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata «la legge»:

- a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
- b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
- c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).

2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:

- a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);

- b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
- c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per «uffici giudiziari» s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole.

5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.

2. 1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

3. 1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

4. 1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonché di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.

3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.

6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Capo II - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

5. 1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo III - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

6. 1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:
 - a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
 - b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
 - c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
 - d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;
 - e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
 - f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione è facoltativa.

2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.

3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

7. 1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo IV - Disposizioni generali e finali

8. 1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniera, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.

9. 1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.

2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

10. 1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.

2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.

11. 1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri

corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

12. 1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Circolare in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia sul decoro delle bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici

prot. n. UCE 0000331 P-2.11.4.10 del 26 gennaio 2011

A tutte le AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Agli ENTI PUBBLICI e ISTITUTI AUTONOMI
e per conoscenza:

Agli ORGANI COSTITUZIONALI

Al CSM

Al CNEL

Alle AUTORITA' AUTONOME

Alla BANCA D'ITALIA

Oggetto: Decoro delle bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici

In questo anno in cui si celebra, com'è noto, il centocinquantenario dell'Unità d'Italia, si ritiene opportuno rivolgere alle Amministrazioni l'invito a prestare una particolare attenzione nell'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici, avendo cura di assicurare il massimo decoro dovuto ad uno dei simboli dello Stato democratico e repubblicano.

La materia è regolata dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, e dal DPR 7 aprile 2000, n. 121, che stabiliscono criteri e modalità di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea all'esterno di tutti gli edifici sedi di uffici pubblici e istituzioni.

Giova ricordare quanto disposto dall'art. 9, del citato DPR n.121/2000:

“Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.

Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.”

Si raccomanda, pertanto, di procedere ad un'attenta verifica sui vessilli esposti, avendo cura di controllare sia la corretta esposizione nel rispetto delle regole protocollari, sia che gli stessi non si presentino logori, scoloriti, strappati, sporchi o male avvolti intorno all'asta, con preghiera di immediata sostituzione di eventuali bandiere in stato di degrado.

Tali raccomandazioni sono valide sia per le sedi di edifici pubblici distribuite sul territorio nazionale sia per le sedi di rappresentanza di istituzioni pubbliche italiane all'estero.

Si invitano i Signori Prefetti ad informare del contenuto della presente circolare i Presidenti

delle Giunte regionali, delle Province e tutte le amministrazioni territoriali di competenza nonché di inviare a questa Presidenza un periodico riscontro circa il rispetto dei requisiti di decoro sopra rappresentati.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Gianni Letta

Abruzzo

L.R. 21-5-1999 n. 29

Bandiera della regione Abruzzo

Publicata nel B.U. Abruzzo 4 giugno 1999, n. 22.

Art. 1 - Bandiera.

1. La bandiera della Regione Abruzzo è costituita da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, nei colori e nella forma individuati dalla L.R. 22 luglio 1986, n. 26, posto sul fondo di colore bordeaux brillante contornato da una bordatura in colore oro; lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera medesima.
2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.
3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

Art. 2 - Luoghi di esposizione.

1. L'esposizione della bandiera della Regione Abruzzo, insieme a quelle della Repubblica Italiana e dell'Unione europea, all'esterno degli edifici pubblici nella Regione, ha luogo nei casi previsti dalla legge e previa espressa disposizione o autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2. La bandiera viene altresì esposta:
 - a) all'esterno della sede della Giunta regionale allorché la Giunta regionale è riunita;
 - b) all'esterno della sede del Consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari;
 - c) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle riunioni degli stessi;
 - d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico.

Art. 3 - Modalità.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo salvo quanto disposto dall'art. 2, lettera a), b) e c), dalle ore 8 al tramonto.
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre ed autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4 - Casi particolari.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 5 - Divieto.

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 6 - Rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla normativa statale in materia.

Basilicata

L.R. 6 aprile 1999, n. 10

Adozione della bandiera della Regione Basilicata, modalità di uso ed esposizione - Giornata dei Lucani nel Mondo

Pubblicata nel B.U. Basilicata 10 aprile 1999, n. 23.

Art. 1 - Bandiera regionale.

1. La bandiera della Regione Basilicata è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione Basilicata, come descritto nella L.R. 22 giugno 1973, n. 12 (Determinazione dello stemma e del gonfalone, posto su fondo azzurro mare; lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera medesima).
2. La bandiera deve essere alta due terzi della sua lunghezza.
3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.
4. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma, adottati con la L.R. 22 giugno 1973, n. 12.

Art. 2 - Uso della bandiera regionale.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Basilicata ha luogo nei casi previsti dalla legge e, in occasione d'avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale e locale, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
2. La bandiera della Regione Basilicata è affiancata da quella della Repubblica Italiana e da quella dell'Unione europea.
3. La bandiera è, altresì, esposta:
 - a) all'esterno della sede della Giunta regionale e all'esterno della sede del Consiglio regionale, nelle giornate d'apertura degli uffici;
 - b) all'esterno della sede della Giunta regionale e del Consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
 - c) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, Comunali e circoscrizionali della Basilicata, in occasione delle riunioni consiliari;
 - d) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
 - e) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali e Comunali in particolari occasioni.
4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 3 - Orari d'esposizione della bandiera.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli uffici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), e), dalle ore otto al tramonto.
2. In casi e in luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la bandiera

deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4 - Modalità di esposizione della bandiera.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Basilicata.

Art. 5 - Casi particolari.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta ed all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.
2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 6 - Giornata dei lucani.

1. Il giorno 22 maggio di ogni anno si celebra la giornata dei lucani nel mondo.
2. In tale occasione la bandiera della Regione Basilicata sarà esposta all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2 della presente legge e nelle sedi delle Associazioni dei Lucani all'estero.

Art. 7 - Pubblicazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Campania

Delib. G.R. 13 febbraio 2003, n. 608 **Regolamento concernente l'esposizione di bandiere e vessilli**

Pubblicata nel B.U. Campania 17 febbraio 2003, n. 8.

La Giunta regionale

VISTA la legge 5 febbraio 1998, n. 22;

VISTO il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121;

VISTO in particolare l'art. 12 del predetto D.P.R. n. 121/2000 che prevede che le regioni possano disciplinare l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle proprie sedi; VISTI i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana;

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di esposizione di bandiere o vessilli che rappresentino ideali riconoscibili nei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana ed in particolare dei diritti inviolabili dell'uomo, della pari dignità sociale e del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, nonché rappresentative del ripudio di qualsiasi forma di azioni terroristiche.

Propone, e la Giunta in conformità, a voto unanime

Delibera

- di approvare il regolamento concernente l'esposizione di bandiere o vessilli, di seguito riportato:

Regolamento concernente l'esposizione di bandiere e vessilli

Articolo unico

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 e al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 la Giunta regionale della Campania può disporre, all'esterno e all'interno di propri uffici, l'esposizione di bandiere o vessilli rappresentativi di idee che trovano riconoscimenti nei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana ed in particolare dei diritti inviolabili dell'uomo, della pari dignità sociale e del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. Le bandiere e i vessilli di cui al comma 1 non devono fare riferimento a raggruppamenti politici, culturali o sociali specificamente e univocamente identificabili;

- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto di Presidenza ed al Bollettino Ufficiale della Regione per i provvedimenti conseguenziali di competenza.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 27 novembre 2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2001, n. 49.

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge contiene disposizioni per l'adozione, l'uso e l'esposizione della bandiera regionale, nonché per l'uso e l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 2 - Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.

1. La bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, posto su fondo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

2. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968.

Art. 3 - Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali.

1. Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1998, n. 22, espongono la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea, sono altresì tenuti all'esposizione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4 - Estensione dell'obbligo ad altri enti pubblici.

1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle sedi della Giunta regionale, degli uffici distaccati della Regione e nelle sedi di Consorzi e Unioni di enti locali, delle Comunità montane e degli altri organismi pubblici.

Art. 5 - Modalità di esposizione delle bandiere.

1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali.

2. Le bandiere sono altresì esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività d'istituto.

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le province e i comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6 - Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione.

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

Art. 7 - Posizione delle bandiere.

1. L'esposizione delle bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica italiana la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.

Art. 8 - Fornitura della bandiera regionale.

1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei predetti interventi sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato.

Art. 9 - Abrogazione di norma.

1. L'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è abrogato.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 con riferimento al capitolo 1469 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole "per esigenze di rappresentanza" le parole " , nonché di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici".

2. All'onere di lire 150 milioni per l'anno 2001 derivante dal l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Liguria

L.R. 4 giugno 1998, n. 19

Disposizioni regionali integrative in merito alle modalità di uso e di esposizione della bandiera della Repubblica italiana, di quella dell'Unione europea e di quella della Regione Liguria

Publicata nel B.U. 17 giugno 1998, n. 7, S.O.

Art. 1 - Finalità della legge.

1. La presente legge regionale, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea), detta norme attuative ed integrative della medesima nonché disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera regionale di cui alla legge regionale 7 luglio 1997, n. 26 (adozione della bandiera della Regione Liguria).

Art. 2 - Esposizione della bandiera ligure in occasione delle sedute dei Consigli regionali e degli Enti locali.

1. Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 22 del 1998 espongono la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione europea, sono altresì tenuti all'esposizione della bandiera della Regione Liguria.

Art. 3 - Estensione dell'obbligo ad altri Enti pubblici.

1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Liguria nella sede centrale e negli uffici distaccati della Regione nonché presso le sedi degli altri organismi pubblici rientranti comunque nella sfera delle competenze regionali.

Art. 4 - Modalità di esposizione delle bandiere.

1. Gli enti di cui all'art. 2 espongono le bandiere in modo permanente con collocazione esterna idonea ad evidenziarne la dignità e la visibilità da parte della generalità dei cittadini.

2. Gli enti di cui all'art. 3 espongono le bandiere in modo permanente, con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e a favorirne la visibilità da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività di istituto.

Art. 5 - Posizione delle bandiere e norma di rinvio.

1. L'esposizione delle bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, fino all'approvazione del regolamento

governativo di cui all'art. 1 comma 2 della L. n. 22 del 1998 continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264 (conversione in legge del regio decreto legge 24 settembre 1923, n. 2072 concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale) e dalla legge 24 giugno 1929, n. 1085 (disciplina della esposizione di bandiere estere).

Marche

Delib.G.R. 20 ottobre 2008, n. 1397

Disposizioni organizzative per gli adempimenti connessi alla esposizione della bandiera e all'utilizzo del gonfalone della Regione

Pubblicata nel B.U. Marche 31 ottobre 2008, n. 102.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

- Di approvare l'allegato alla presente deliberazione concernente "Disposizioni organizzative per gli adempimenti connessi all'esposizione delle bandiere e all'utilizzo del gonfalone della Regione."

Allegato

Disposizioni generali sulla esposizione della bandiera e sull'utilizzo del gonfalone della Regione

Articolo 1 - Oggetto.

1. Il presente atto detta le modalità di esposizione della bandiera e le modalità di utilizzo del gonfalone della Regione e della concessione all'utilizzo nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1998, n. 22 concernente "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea" e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 concernente "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici".

Articolo 2 - Disposizioni generali sulla Bandiera della Regione.

1. La bandiera della Regione è costituita da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione nelle forme e nei colori individuati dalla L.R. 15 marzo 1980, n. 3. Lo stemma ha una dimensione pari ai tre quinti dell'altezza della bandiera medesima.
2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza. In linea di massima la bandiera deve essere superiore alla metà della lunghezza dell'asta o pennone che la sopporta e inferiore alla lunghezza totale dell'asta o pennone.
3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.
4. La bandiera va conservata in ottimo stato e, ai fini dell'esposizione, correttamente dispiegata.

Articolo 3 - Ordine di esposizione della Bandiera della Regione.

1. Nel territorio della Regione, nei casi in cui le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione europea e della Regione sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e

sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

2. All'interno dell'ufficio del Presidente della Giunta regionale le suddette bandiere sono esposte su aste poste alle spalle a terra e alla destra del tavolo del Presidente secondo l'ordine di cui al comma 1.

3. Nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo emblema comunque denominato, di province e comuni.

Articolo 4 - Modalità di esposizione della Bandiera della Regione.

1. Per rispettare il carattere di neutralità delle sedi istituzionali, che costituisce sacro principio democratico, negli edifici della Regione possono essere esposte soltanto le bandiere pubbliche istituzionali, non possono pertanto essere esposte bandiere di partito o di associazioni o di movimenti o bandiera della pace.

2. L'esposizione della bandiera della Regione all'esterno degli edifici pubblici nella Regione ha luogo nei casi previsti dalla legge o su disposizione o autorizzazione del Presidente della Giunta in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

3. In particolare, nell'ambito del territorio della Regione, la bandiera viene esposta in occasione delle festività nazionali ed europea, della Giornata delle Marche e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. La bandiera regionale viene altresì esposta:

- a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione;
- b) all'esterno dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali della Regione, in occasione della riunione degli stessi;
- c) all'esterno degli edifici scolastici, durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
- d) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in particolari occasioni, festività e celebrazioni.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 la bandiera della Regione può essere esposta solo congiuntamente al bandiera nazionale e a quella europea osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

6. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8.00 al tramonto.

7. In casi e per luoghi particolari, si può disporre che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

8. In caso di lutto la Regione può disporre l'esposizione a mezz'asta della propria bandiera mentre deve chiedere alle altre istituzioni se intendono associarsi al lutto per poter abbrunare anche le loro bandiere.

9. La bandiera abbrunata esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velluto nero o seta nera a cravatta. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

10. La bandiera regionale non può essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate o comunque per decorare in occasione di riunioni istituzionali, possono utilizzarsi nastri o gonfaloni riproducenti i colori verde, bianco e nero del gonfalone regionale.

11. Fuori dagli edifici sede della Regione sono esposte solo le bandiere pubbliche istituzionali.

12. Il responsabile dei commessi ed il commesso addetto alla Presidenza, in qualità di addetti alle bandiere “flag men”, provvedono, su disposizione del responsabile della struttura competente in materia di rappresentanza istituzionale, rispettivamente all’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno dell’ente.

Articolo 5 - Esequie solenni.

1. Fuori dei casi di esequie di Stato, la Regione può motivatamente disporre esequie solenni nel proprio ambito.

Articolo 6 - Gonfalone della Regione.

1. Il gonfalone è l’emblema dell’intera comunità marchigiana ed è custodito nella sede ufficiale del Presidente dalla Giunta regionale esso rappresenta la Regione nella manifestazione e cerimonie, accompagna il Presidente o un suo delegato.

2. Il gonfalone della Regione è di colore bianco con la scritta “Regione Marche” in colore verde e reca al centro lo stemma, costituito dal disegno stilizzato di un picchio che si sovrappone in parete alla lettera M, di colore nero, in campo bianco delimitato da un striscia verde a forma di scudo. Il gonfalone si completa con il nastro tricolore annodato al di sotto del puntale e misura cm 150 in senso verticale e cm 80 in senso orizzontale.

3. Nelle pubbliche cerimonie funebri il Gonfalone esposto in segno di lutto ha un nastro nero a forma di fiocco all’estremità superiore dell’inferitura.

4. Il Gonfalone della Regione è custodito ordinariamente nella sede ufficiale del Presidente della Regione.

Articolo 7 - Uso del Gonfalone.

1. L’esposizione all’esterno della sede ufficiale del Presidente della Regione e l’uso del gonfalone della Regione può aver luogo per manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di rilevanza nazionale o regionale, escluse tutte le manifestazioni a carattere puramente locale, previa disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione.

2. In particolare l’invio del gonfalone è subordinato alla valutazione della rilevanza della manifestazione in relazione dei fini pubblici e degli interessi collettivi di cui la Regione è depositaria tali da giustificare la presenza simbolica e morale dell’intera comunità regionale.

Articolo 8 - Concessione del Gonfalone.

1. La presenza del gonfalone può essere richiesta da terzi attraverso la presentazione di una istanza, presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’evento, al Presidente della Giunta regionale.

2. L’istanza deve contenere tutte le informazioni necessarie ad individuare esattamente il

soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica), ad illustrare esaurientemente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

3. L'istanza è assegnata al Capo di Gabinetto del Presidente, cui compete l'incarico di effettuare la relativa istruttoria ed adottare il provvedimento finale di concessione.

4. Il Capo di Gabinetto comunica il contenuto del provvedimento finale al soggetto richiedente. Tale atto deve indicare la data, il luogo ed il numero di personale da impiegarsi nel servizio. L'ordine di servizio conseguente è inviato al dirigente della p.f. provveditorato economato e contratti per l'attivazione della scorta.

Articolo 9 - Scorta del gonfalone.

1. La scorta è composta da tre commessi in divisa di rappresentanza.

2. Le attività svolte dalla scorta sono compensate nei limiti dell'indennità prevista dall'art. 17, comma 1 lettera e) del contratto collettivo del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999 come modificato dall'art. 36 CCNL del 22 gennaio 2004 nei termini di cui al contratto decentrato integrativo.

Piemonte

L.R. 31 maggio 2004, n. 15

Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte.

Abrogazione della L.R. 16 gennaio 1984, n. 4, della L.R. 24 novembre 1995, n. 83, della L.R. 17 giugno 1997, n. 36

Pubblicata nel B.U. Piemonte 4 giugno 2004, n. 22, supplemento n. 3.

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte e le modalità per il loro utilizzo. Detta altresì norme integrative alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici).

Art. 2 - Caratteristiche e uso dello stemma.

1. Lo stemma della Regione Piemonte (allegato A) è così costituito: “di rosso alla croce d'argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi”, già stemma del Piemonte dal 1424.
2. Lo stemma della Regione è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli Organi ed uffici regionali; può essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonché su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni.
3. Per l'utilizzo di cui al comma 2, lo stemma viene di norma accompagnato dalla scritta “Regione Piemonte” o “Consiglio regionale del Piemonte”, secondo grafica e modalità stabilite da apposito manuale d'uso definito in accordo tra le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'uso dello stemma è escluso per ogni soggetto non inserito nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 3 - Caratteristiche e uso del gonfalone.

1. Il gonfalone della Regione Piemonte (allegato B) è così costituito: “interzato in fascia: nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d'arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che è di rosso alla croce d'argento, spezzata da lambello d'azzurro di tre pezzi”.
2. All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale, frangiato d'oro.
3. Il gonfalone è assegnato alla Giunta ed al Consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. L'utilizzo compete ai rispettivi Presidenti, previa intesa, in occasione di

manifestazioni ufficiali nel territorio della regione. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori del territorio regionale è decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4 - Caratteristiche ed uso del sigillo.

1. Il sigillo della Regione (allegato C) è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed incorona la dicitura "Regione Piemonte".
2. Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali.
3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti degli uffici regionali cui gli stessi sono assegnati.
4. Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di pregio ed utilizzate quali oggetti di rappresentanza istituzionale.

Art. 5 - Sigillo della Regione.

1. Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, anche alla memoria, a cittadini nati nella Regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo e approvata da almeno otto decimi dei suoi componenti.
2. Il sigillo, con le stesse modalità di cui al comma 1, è attribuito, inoltre, per esaltare i loro particolari rapporti di collaborazione con la Regione, a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri meritevoli di particolare riconoscimento.

Art. 6 - Caratteristiche della bandiera.

1. La bandiera del Piemonte (allegato D) è costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione è di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce è di centimetri venti. La larghezza del contorno è di centimetri dieci. La frangia è di centimetri sette.
2. La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.
3. I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma.

Art. 7 - Esposizione della bandiera.

1. Fatti salvi i disposti di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 121/2000, l'esposizione della bandiera nella Regione ha luogo nei casi previsti dai commi 2 e 3 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2. La bandiera deve essere esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale.
3. La bandiera viene altresì esposta:
 - a) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di comunità montana, comunali e circoscrizionali;
 - b) all'esterno degli edifici scolastici;
 - c) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del

Consiglio regionale;

d) ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

4. Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festività nazionali, della festa del Piemonte e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. La bandiera è esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, provinciali e di Comunità montane, nonché all'interno dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane, dei Sindaci.

Art. 8 - Modalità di esposizione.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8.00 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, si può disporre che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

4. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica o di Paesi stranieri, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

5. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

6. La bandiera regionale non può essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate o comunque per decorare in occasione di riunioni istituzionali, possono utilizzarsi nastri o gonfaloni riproducenti i colori rosso, blu e arancio del gonfalone regionale.

7. Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 121/2000, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale individuano gli uffici responsabili per la verifica della esposizione corretta della bandiera all'esterno ed all'interno degli edifici di rispettiva competenza.

Art. 9 - Caratteristiche e uso della fascia.

1. La fascia riporta i colori della bandiera con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell'Unione europea sul lembo opposto (allegato E).

2. La fascia è assegnata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale; l'utilizzo compete ad essi, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali e può essere delegato ad un assessore o ad un consigliere.

Art. 10 - Diploma di benemerenzza.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta motivata, è rilasciato un diploma di benemerenzza a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina con atto deliberativo le procedure

di proposta e rilascio nonché le caratteristiche tecniche del diploma.

Art. 11 - Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4 (Adozione del gonfalone e dello stemma della Regione Piemonte);
- b) legge regionale 24 novembre 1995, n. 83 (Adozione della bandiera della Regione Piemonte);
- c) legge regionale 17 giugno 1997, n. 36 (Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte).

Allegato A - Stemma

Allegato B - Gonfalone

Allegato C - Sigillo

Allegato D - Bandiera

Allegato E - Fascia

Piemonte

L.R. 21 dicembre 2007, n. 26

Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte

Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 dicembre 2007, n. 52.

Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1 - Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione.

1. Sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione Piemonte, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e tutelati dallo Statuto della Regione stessa come espresso dall'articolo 7, comma 4, può essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

Art. 2 - Uso delle bandiere.

1. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Puglia

L.R. 10 agosto 2001, n. 22

Adozione della bandiera della Regione Puglia

Publicata nel B.U. Puglia 27 agosto 2001, n. 129.

Art. 1 - Bandiera della Regione Puglia.

1. La bandiera della Regione Puglia è formata da un drappo di forma rettangolare, con al centro lo stemma della Regione, come individuato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 “Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia”, posto sul fondo di colore bianco. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell’altezza della bandiera.
2. L’altezza della bandiera della Regione è pari a due terzi della sua lunghezza.
3. All’innesto del puntale sull’asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.
4. I colori della bandiera regionale sono quelli del gonfalone e dello stemma adottati con L.R. n. 28/1988.

Art. 2 - Esposizione della bandiera.

1. In attuazione e integrazione di quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 “Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea”, l’esposizione della bandiera della Regione Puglia, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell’Unione europea, ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio regionale può espressamente disporre o autorizzare l’esposizione della bandiera in occasione di avvenimenti che rivestono particolare solennità regionale o locale. In questi casi e nell’eventualità che la bandiera rimanga esposta dopo il tramonto, la stessa deve essere adeguatamente illuminata.
2. La bandiera viene altresì esposta:
 - a) all’esterno della sede della Giunta regionale;
 - b) all’esterno della sede del Consiglio regionale;
 - c) all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni;
 - d) all’esterno degli edifici scolastici, in occasione dell’inizio e della fine dell’anno scolastico e accademico.
3. L’esposizione della bandiera deve essere idonea a evidenziare la dignità e la visibilità da parte della generalità dei cittadini.
4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso.

Art. 3 - Estensione dell’obbligo ad altri Enti pubblici.

1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la bandiera dell’Unione europea e la bandiera della Regione Puglia nella sede centrale e negli uffici distaccati della Regione nonché presso le sedi di altri organismi pubblici rientranti comunque nella sfera delle competenze regionali.
2. Gli Enti espongono la bandiera in modo permanente, con collocazione interna, idonea a

evidenziare la dignità e a favorire la visibilità da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai locali in cui è svolta l'attività di istituto.

Art. 4 - Posizione della bandiera.

1. L'esposizione della bandiera avviene riservando alla bandiera della Repubblica la posizione centrale, alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera della Regione Puglia.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Regione Puglia. Se la bandiera è esposta su un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

Art. 5 - Casi particolari.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.
2. Quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all'estremità superiore dell'inferitura.

Sardegna

L.R. 15 aprile 1999, n. 10 **Bandiera della Regione**

Publicata nel B.U. Sardegna 29 aprile 1999, n. 13.

Art. 1 - Bandiera della Sardegna.

1. La Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

Art. 2 - Esposizione della bandiera da parte di amministrazioni pubbliche.

1. La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi della Regione, dei Comuni e delle Province, degli enti strumentali della Regione, degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si espongono bandiere:

- a) il giorno 26 febbraio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
- b) il giorno 28 aprile, "Sa Die de Sa Sardigna";
- c) su disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
- d) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.

2. La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei Comuni e delle Province.

Art. 3 - Esposizione della bandiera da parte di privati.

1. L'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.

2. È obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

Art. 4 - Modalità di esposizione.

1. Ove non sia vietato da norme statali, quando le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 espongono la bandiera della Regione, espongono anche la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.

2. Salve le norme che regolano l'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione europea, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.

3. Quando la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezz'asta o con due strisce di colore nero.

Art. 5 - Sanzioni.

1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei trasgressori l'applicazione, a cura del dirigente dell'Amministrazione regionale competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è istituito il seguente capitolo:

“Cap. 35028 - Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della legge sulla bandiera della Regione (art. 5 della presente legge)

1999 p.m.

2000 p.m.

2001 p.m.”

Art. 7 - Abrogazione di norme.

1. È abrogata la legge regionale 24 luglio 1950, n. 37.

Art. 8 - Disposizioni transitorie.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, viene approvato il modello ufficiale di bandiera.

2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire con l'utilizzo di bandiere riproducenti in qualsiasi forma un campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro.

Sicilia

L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 gennaio 2000, n. 1.

Art. 1 - Adozione della bandiera.

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione siciliana, raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, come individuato all'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera. Il drappo ha gli stessi colori dello stemma: rosso aranciato e giallo, disposti nel medesimo modo.
2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.
3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.

Art. 2 - Simboli ufficiali della Regione.

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:
«1. Simboli ufficiali della Regione sono:
a) la bandiera
b) lo stemma
c) il gonfalone».

Art. 3 - Esposizione della bandiera.

1. Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente:
a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;
b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;
c) su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.
2. Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della Presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale, degli Enti strumentali della Regione, degli Enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni.
3. La bandiera della Regione è altresì esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'articolo 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.

Art. 4 - Modalità di esposizione della bandiera.

1. Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale è esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa è affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea.
2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

Art. 5 - Luoghi deputati all'esposizione della bandiera.

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:
 - a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
 - b) la sede della Giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della Giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
 - c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;
 - d) le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;
 - e) le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;
 - f) le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;
 - g) gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

Art. 6 - Precedenza.

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art. 7 - Tutela del decoro.

1. La bandiera della Regione non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
2. L'esposizione della bandiera regionale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Art. 8 - Orari di esposizione della bandiera.

1. Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizioni di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore otto fino al tramonto.
2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illumi-

nata.

Art. 9 - Casi particolari.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto è tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.
2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

Umbria

L.R. 18-5-2004 n. 5

Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione

Publicata nel B.U. Umbria 1° giugno 2004, n. 23, suppl. ord.

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello Stemma, del Gonfalone, della Bandiera e del Sigillo regionale.

Art. 2 - Stemma.

1. Lo Stemma della Regione è costituito da elementi geometrici raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio, di colore rosso, delimitati da strisce bianche, in campo argento di forma rettangolare, come rappresentato nel bozzetto allegato, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 3 - Gonfalone.

1. Il Gonfalone della Regione è di colore verde con la scritta «Regione Umbria» in rosso e riproduce, al centro, lo Stemma di cui all'articolo 2. Il Gonfalone si completa con il nastro tricolore verde, bianco e rosso, annodato al di sotto del puntale.

2. Il Gonfalone viene esposto il 15 maggio di ogni anno presso la sede del Consiglio regionale.

3. La disciplina relativa all'uso del Gonfalone e alla riproduzione è stabilita da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Art. 4 - Bandiera regionale.

1. La Bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare, del colore del Gonfalone, con al centro lo Stemma di cui all'articolo 2, di dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della Bandiera stessa, con la scritta «Regione Umbria» in rosso nel quinto inferiore.

2. Le dimensioni ordinarie della Bandiera sono di cm. 300x200 e, comunque, in rapporto dimensionale base:altezza di 1,5:1.

3. La Bandiera è esposta :

a) all'esterno della sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e delle sedi degli uffici regionali;

b) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali e comunali della Regione in occasione delle riunioni consiliari;

c) all'esterno degli edifici scolastici.

4. L'esposizione della Bandiera regionale all'esterno degli edifici pubblici della Regione ha luogo nei giorni stabiliti dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, in occasione di solennità regionali e locali e in caso di avvenimenti che rivestono particolare importanza, previa disposizione del Presidente della Giunta regionale.

5. La Bandiera regionale affianca quella della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 5 - Sigillo.

1. Il Sigillo della Regione così come rappresentato nel bozzetto allegato sub B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente legge, è di forma circolare, riporta al centro i tre ceri di Gubbio ed incorona la scritta (Regione Umbria).

Art. 6 - Uso dei segni distintivi della Regione.

1. L'uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali.
2. Lo Stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale.
3. Il Sigillo è apposto in calce ad ogni atto ufficiale degli organi regionali.

Art. 7 - Manuale d'uso (1).

1. La Giunta regionale adotta un manuale d'uso, con particolare riferimento all'utilizzo dei segni distintivi.
2. Il manuale d'uso di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Abrogazione.

1. È abrogata la legge regionale 30 ottobre 1973, n. 37.

(1) Con Delib.G.R. 8 giugno 2005, n. 1028 è stato adottato il manuale d'uso di cui all'articolo 7.

Valle d'Aosta

L.R. 16-3-2006 n. 6

Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 4 aprile 2006, n. 14.

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di celebrazione dello Statuto speciale e di istituzione della Festa della Valle d'Aosta, di caratteristiche e modalità di utilizzo dello stemma, del gonfalone, della bandiera e dell'inno della Regione, di onorificenze regionali ed altre disposizioni volte alla valorizzazione dell'autonomia, alla conoscenza delle istituzioni e allo sviluppo della coscienza civica.

Art. 2 - Celebrazione dello Statuto speciale ed istituzione della Festa della Valle d'Aosta.

1. La costituzione della Valle d'Aosta in Regione autonoma, avvenuta con lo Statuto speciale approvato con L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4, è celebrata l'ultima domenica di febbraio di ogni anno.

2. Al fine di favorire la conoscenza della storia della Valle d'Aosta, di illustrarne e valorizzarne il patrimonio linguistico, sociale, culturale e identitario e di affermare i valori e le tradizioni della comunità valdostana, è istituita la Festa della Valle d'Aosta.

3. La Festa della Valle d'Aosta ricorre il 7 settembre.

4. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce annualmente le iniziative e gli interventi finalizzati alla celebrazione delle ricorrenze di cui al presente articolo, diretti, in particolare, alle giovani generazioni e alle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3 - Caratteristiche e uso dello stemma.

1. Lo stemma della Regione è conforme alle caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987 (Concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Regione autonoma Valle d'Aosta), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 9 gennaio 1989.

2. Lo stemma e le sue elaborazioni grafiche sono, di norma, accompagnati dalla scritta Région autonome Vallée d'Aoste/Regione autonoma Valle d'Aosta o Conseil régional de la Vallée d'Aoste/Consiglio regionale della Valle d'Aosta, secondo grafica e modalità stabilite da appositi manuali d'uso approvati dalla Giunta regionale e dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo stemma, o se del caso le sue eventuali elaborazioni grafiche, è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale della Regione, sugli atti ufficiali, sulle targhe indicanti gli uffici centrali e distaccati della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli organi ed uffici regionali e può essere utilizzato sugli atti o documenti di comunicazione istitu-

zionale della Regione, nonché sui documenti promozionali di iniziative assunte dalla Regione anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'uso dello stemma e delle sue elaborazioni grafiche è riservato esclusivamente alla Regione.

5. Al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori e ai Consiglieri regionali sono assegnati segni distintivi raffiguranti lo stemma della Regione, le cui forme e modalità di utilizzo sono definite in accordo tra la Giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 - Caratteristiche e uso del gonfalone.

1. Il gonfalone della Regione è conforme alle caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987.

2. Il gonfalone è custodito presso la sede del Consiglio regionale.

3. La partecipazione del gonfalone alle pubbliche ricorrenze, alle cerimonie e alle manifestazioni ufficiali è autorizzata dal Presidente della Regione.

Art. 5 - Caratteristiche della bandiera.

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare, alto due terzi della sua lunghezza, suddiviso verticalmente in due sezioni uguali di colore nero e rosso, con il nero aderente all'inferitura.

Art. 6 - Esposizione della bandiera.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni statali vigenti in materia di utilizzo delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea, la bandiera della Regione è esposta:

- a) all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale;
- b) all'esterno delle sedi dei Comuni e delle Comunità montane;
- c) all'esterno degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- d) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
- e) nelle sale di riunione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali e delle Comunità montane, negli uffici del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane;
- f) ogni volta che sono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea;
- g) in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale.

2. La bandiera della Regione è altresì esposta, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea:

- a) il 26 febbraio o, se non coincidente, l'ultima domenica di febbraio, in occasione della celebrazione dell'anniversario della costituzione della Valle d'Aosta in Regione autonoma e della promulgazione dello Statuto speciale;
- b) il 7 settembre, in occasione della Festa della Valle d'Aosta;
- c) nei giorni di festività nazionale;
- d) negli altri giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

3. La bandiera è esposta in buono stato e correttamente dispiegata, senza figure, scritte o lettere di alcun tipo su di essa o sull'asta che la reca.
4. In segno di lutto, la bandiera posta all'esterno degli edifici pubblici deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero, obbligatorie nel caso in cui la bandiera sia portata in pubbliche cerimonie funebri.
5. La bandiera non può essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate e per altre decorazioni in occasione di riunioni istituzionali o manifestazioni ufficiali, possono essere utilizzati tessuti e nastri riproducenti i colori nero e rosso.
6. La Giunta e il Consiglio regionale individuano le strutture responsabili per la verifica della corretta esposizione della bandiera all'esterno degli edifici di propria competenza.

Art. 7 - Fornitura della bandiera regionale.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione, su richiesta, fornisce gratuitamente una bandiera agli enti e agli organismi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e agli uffici periferici dello Stato aventi sede nel territorio regionale.
2. Gli adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono demandati alla struttura della Giunta regionale competente in materia di cerimoniale.

Art. 8 - Inno regionale.

1. Il canto tradizionale Montagnes valdôtaines è riconosciuto quale inno della Regione.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con propria deliberazione il testo, la melodia e le modalità di esecuzione dell'inno della Regione.

Art. 9 - Rendez-vous citoyens.

1. La Presidenza della Regione organizza periodicamente incontri collettivi, denominati Rendez-vous citoyens, diretti all'informazione e alla sensibilizzazione sui temi dell'educazione civica ai quali sono invitati a partecipare i giovani residenti in Valle d'Aosta al compimento della maggiore età.
2. La Giunta regionale organizza, inoltre, annualmente azioni in materia di prevenzione sanitaria.
3. Le modalità di svolgimento degli incontri e delle azioni di cui ai commi 1 e 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10 - Onorificenze.

1. Sono istituite le seguenti onorificenze regionali:
 - a) Amis de la Vallée d'Aoste, che conferisce la cittadinanza regionale onoraria e l'adesione alla Confrérie des amis de la Vallée d'Aoste a personalità, italiane o straniere, che con la loro presenza o la loro opera abbiano conferito prestigio alla Valle d'Aosta;
 - b) Chevalier de l'autonomie, assegnata a cittadini nati o residenti in Valle d'Aosta che si siano distinti per particolari meriti nel campo dello sport, della cultura, delle scienze, delle arti, dell'economia, della politica o del sociale.
2. Le onorificenze di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione della Giunta regionale.

le, e consegnate, di norma, il 7 settembre, in occasione della celebrazione della Festa della Valle d'Aosta.

3. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, le procedure di proposta e di concessione delle onorificenze di cui al comma 1, le forme delle stesse ed ogni altro adempimento relativo all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 11 - Abrogazione.

1. La legge regionale 20 aprile 1958, n. 2 (Celebrazione annuale della costituzione della Regione), è abrogata.

Art. 12 - Disposizioni finanziarie.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.02. (Congressi, convegni e manifestazioni).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.2. dell'allegato 1 ai suddetti bilanci.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Veneto

L.R. 10-4-1998 n. 10

Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto

Pubblicata nel B.U. Veneto 14 aprile 1998, n. 33.

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione del Veneto, purché affiancata dalla bandiera della Repubblica italiana e da quella dell'Unione europea.
2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine bandiera si intende quella individuata nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.
3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

Art. 2 - Uso della bandiera regionale.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2. La bandiera viene altresì esposta:
 - a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengano nella Regione del Veneto;
 - b) all'esterno della sede della Giunta regionale e all'esterno della sede del Consiglio regionale, nelle giornate di apertura degli uffici;
 - c) all'esterno della sede regionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per tutta la durata delle riunioni anche se queste si protraggano dopo il tramonto;
 - c-bis) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto nelle giornate di apertura degli uffici (2);
 - d) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto (3);
 - e) all'esterno degli edifici scolastici il primo e l'ultimo giorno dell'anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell'anno medesimo (4);
 - f) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali e comunali in particolari occasioni, festività, celebrazioni.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 novembre 2003, n. 35.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 24 novembre 2003, n. 35. Il testo originario era così formulato: «d) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e cir-

coscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi.».

(4) Lettera così sostituita dall'art. 52, primo comma, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

Art. 3 - Orari di esposizione della bandiera.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 2, dalle ore 8.00 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

2-bis. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta.

Art. 4 - Modalità di esposizione della bandiera.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.

Art. 5 - Casi particolari.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.

2. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 6 - Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.

1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 viene così modificato: "Bandiera, gonfalone e stemma della Regione".

Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 viene sostituito dal seguente: omissis.

Trentino-Alto Adige - Provincia autonoma di Bolzano

D.P.G.P. 20-9-1989 n. 26

Utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 ottobre 1989, n. 47.

Art. 1 - Uso ufficiale dello stemma.

1. Lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano, concesso con D.P.R. 21 marzo 1983, viene riprodotto:
 - a) sulle pubblicazioni e sugli atti amministrativi della Provincia;
 - b) sui diplomi e sulla carta d'ufficio in uso alle strutture organizzative provinciali;
 - c) sugli inviti diramati dall'amministrazione provinciale;
 - d) sui manifesti, sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dalla Provincia;
 - e) sulle insegne o targhe murali nelle sedi di uffici provinciali;
 - f) su divise e altri indumenti in dotazione al personale provinciale; sulle targhe, coppe, medaglie ed altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - g) su automezzi di proprietà provinciale ed adibiti a servizi pubblici.
2. Il Presidente della giunta provinciale può autorizzare l'uso dello stemma sugli inviti, atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse da terzi con il patrocinio o il concorso della Provincia.

Art. 2 - Uso autorizzato.

1. La riproduzione e diffusione dello stemma della Provincia su stampe, manifesti, pubblicazioni ed altri oggetti prodotti da terzi e volti a diffondere l'immagine culturale, turistica o socio-economica della Provincia, è subordinata ad autorizzazione del Presidente della giunta provinciale.
2. La relativa domanda, corredata dal modello o disegno dell'oggetto su cui si intende applicare lo stemma e da una relazione esplicativa sull'uso che si intende farne, va presentata all'ufficio affari del gabinetto della presidenza. Nell'atto di autorizzazione sono determinati i limiti e le modalità d'uso dello stemma e la durata dell'autorizzazione stessa, che può essere revocata in ogni momento dal Presidente della giunta provinciale.
3. L'ufficio affari del gabinetto della presidenza tiene il registro delle autorizzazioni all'uso dello stemma della Provincia, con indicazione delle generalità del relativo titolare, della durata dell'autorizzazione e del settore di attività interessato.
4. In ogni caso non può essere fatto dello stemma un uso pregiudizievole agli interessi della Provincia.

Art. 3 - Uso ufficiale del sigillo.

1. Il sigillo della Provincia, secondo il bozzetto-fac simile allegato A) al presente decreto, è di forma circolare. Al centro riporta lo stemma della Provincia e in corona la dicitura:

“Autonome Provinz Bozen-Südtirol*Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”.

2. Il sigillo è assegnato alla direzione generale, alle ripartizioni e agli uffici, alle intendenze scolastiche, ai circoli didattici di ogni ordine e grado, compresi quelli di scuola materna, e a ogni altra struttura organizzativa provinciale a rilevanza autonoma ed esterna.

3. Alla intendenza scolastica ladina e ai circoli didattici di ogni ordine e grado, compresi quelli di scuola materna, delle località ladine è assegnato un sigillo realizzato secondo il bozzetto fac-simile allegato B) in forma trilingue.

4. Il sigillo è apposto in calce agli atti ufficiali del Consiglio provinciale e dell'amministrazione provinciale.

5. Della tenuta dei sigilli sono responsabili i funzionari preposti alla direzione delle strutture organizzative provinciali.

Art. 4 - Sanzioni.

1. Chiunque faccia uso dello stemma o del sigillo della Provincia senza esserne autorizzato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.755.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni impartite nell'atto di autorizzazione o non riproduca lo stemma secondo le caratteristiche e le colorazioni ufficiali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 886,00.

3. Gli oggetti su cui è indebitamente riprodotto lo stemma della Provincia sono soggetti a confisca amministrativa ed il Presidente della giunta provinciale può disporre la distruzione totale o parziale a carico dei trasgressori.

4. Le violazioni di cui ai precedenti articoli sono accertate dagli organi di polizia locale e forestale. La sanzione amministrativa è irrogata dal direttore della ripartizione provinciale

1. Si applicano le norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvate con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16 (6).

5. Sono fatte salve le sanzioni penali per la contraffazione o l'uso abusivo dello stemma e del sigillo della Provincia autonoma di Bolzano previste dagli articoli 468 e seguenti del codice penale.

Art. 5

1. All'esterno dell'edificio in cui il Consiglio provinciale ha la sua sede centrale, alla sinistra della bandiera dell'Unione europea e di quella della Repubblica italiana, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, per il tempo in cui il Consiglio provinciale esercita le proprie funzioni ed attività, nonché in occasione delle seguenti ricorrenze:

- a) 7 gennaio (festa del tricolore)
- b) 11 febbraio (patti lateranensi)
- c) 25 aprile (anniversario della Liberazione)
- d) 1° maggio (festa del lavoro)
- e) 9 maggio (giornata d'Europa)
- f) 2 giugno (festa della Repubblica)
- g) 28 settembre (anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli)
- h) 4 ottobre (Solennità dei Santi Patroni d'Italia)
- i) 24 ottobre (ONU)

- j) 4 novembre (festa dell'Unità nazionale)
- k) eventuali altre ricorrenze stabilite di volta in volta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
- 2. All'esterno del palazzo provinciale I, sede della Giunta provinciale e del Presidente della Provincia, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
- 3. All'esterno degli edifici sedi di direzione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, nonché nei giorni di lezione ed esame, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
- 3-bis. Il gonfalone della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige è esposto, secondo le modalità di cui al comma 1, all'esterno degli edifici delle sezioni elettorali durante le consultazioni provinciali (7).
- 4. In occasione di visite di autorità o delegazioni nazionali o straniere, statali o regionali, l'edificio in cui ha la sua sede centrale il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale o il Presidente della Provincia, a seconda dell'organo provinciale dal quale promana l'invito, può essere imbandierato, collocando, qualora le bandiere da esporre siano in numeri pari, in prima posizione la bandiera italiana, quindi, in ordine, la bandiera europea, la bandiera dello Stato o della Regione ospite ed infine il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e, qualora le bandiere da esporre siano in numero dispari, in prima posizione la bandiera europea, al centro la bandiera italiana, in ultima posizione il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e nelle residue posizioni le altre bandiere.
- 5. Della corretta esposizione delle bandiere e del gonfalone di cui al presente articolo risponde il consegnatario dell'edificio da imbandierarsi.
- 6. In occasione di cerimonie e pubbliche funzioni, a cui partecipano il Presidente o componenti la Giunta provinciale in rappresentanza ufficiale della Provincia, può essere utilizzato il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e portato da dipendenti provinciali appartenenti al corpo forestale.

Trentino-Alto Adige - Provincia autonoma di Trento

L.P. 30-7-2008 n. 13

Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 agosto 2008, n. 34.

Il Consiglio provinciale ha approvato

Il Presidente della Provincia promulga la seguente legge:

Capo I - Interventi per la valorizzazione dell'autonomia

Art. 1 - Istituzione della giornata dell'autonomia.

1. La Provincia autonoma di Trento istituisce la giornata dell'autonomia per celebrare la ricorrenza del riconoscimento alla comunità trentina dell'autonomia speciale e promuovere, nel rispetto del pluralismo culturale, lo studio e l'approfondimento storico-giuridico dell'autonomia trentina e delle istituzioni locali, nonché la conoscenza delle prerogative statutarie. Nella giornata dell'autonomia sono valorizzate le peculiarità culturali della comunità trentina, in particolare quelle delle minoranze linguistiche.

2. La giornata dell'autonomia è celebrata il 5 settembre, ricorrenza della sottoscrizione dell'accordo De Gasperi - Gruber.

3. Il Presidente della Provincia definisce d'intesa con il Presidente del Consiglio provinciale e il presidente del Consiglio delle autonomie locali il programma della giornata dell'autonomia e le relative modalità organizzative. La conferenza delle minoranze di cui all'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), può proporre specifiche iniziative da realizzare nell'ambito del programma della giornata dell'autonomia.

4. In occasione della giornata dell'autonomia, il Presidente della Provincia attribuisce riconoscimenti o onorificenze, anche alla memoria, a persone, associazioni ed istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione e valorizzazione dell'autonomia provinciale o, comunque, in iniziative rilevanti sul piano sociale, politico, istituzionale, culturale ed economico.

Art. 2 - Iniziative per la valorizzazione dell'autonomia.

1. La Provincia promuove iniziative di studio e di approfondimento storico, culturale e giuridico sulla storia dell'autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei costumi e delle tradizioni della comunità trentina, delle peculiarità culturali delle minoranze linguistiche, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell'autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.

2. La Provincia cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in relazione alla valorizzazione dell'autonomia, in particolare nell'ambito degli interventi previsti dalla

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dalla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

Capo II - Disciplina dei segni distintivi della Provincia

Art. 3 - Stemma e gonfalone della Provincia.

1. Lo stemma e il gonfalone della Provincia sono quelli approvati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 (Concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Provincia autonoma di Trento).
2. Lo stemma e le sue elaborazioni grafiche sono, di norma, accompagnati dalla dicitura “Provincia autonoma di Trento” o “Consiglio della Provincia autonoma di Trento”, secondo criteri grafici definiti d’intesa dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio provinciale.
3. La presenza del gonfalone alle pubbliche ricorrenze, alle cerimonie e alle manifestazioni ufficiali è autorizzata dal Presidente della Provincia.
4. L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento di esecuzione di questa legge.

Art. 4 - Inno provinciale.

1. L’inno ufficiale della Provincia è adottato con il regolamento di esecuzione di questa legge, che ne definisce anche il testo e la melodia.

Art. 5 - Bandiera della Provincia.

1. La bandiera della Provincia è formata da un drappo di forma rettangolare ed è composta da tre strisce orizzontali della stessa dimensione, le due più esterne porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma.
2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza; i colori sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988.
3. La Provincia fornisce gratuitamente la bandiera agli enti tenuti ad esporla secondo quanto previsto dall’articolo 6.

Art. 6 - Esposizione della bandiera.

1. La bandiera della Provincia è esposta all’esterno delle sedi della Provincia, del Consiglio provinciale, dei comuni e delle comunità nonché negli altri luoghi previsti nel regolamento di esecuzione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea), e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).
2. Il regolamento di esecuzione individua le modalità per l’esposizione della bandiera, anche in segno di lutto, i giorni e le occasioni, oltre alla giornata dell’autonomia, nei quali la bandiera è esposta; il regolamento individua inoltre gli enti od organismi pubblici tenuti ad esporre la bandiera della Provincia.
3. L’esposizione della bandiera provinciale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Capo III - Disposizioni finali

Art. 7 - Regolamento di esecuzione.

1. La Giunta provinciale approva il regolamento di esecuzione di questa legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 10 (Istituzione della giornata dell'autonomia e della cultura trentina) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15.

1. L'articolo 10 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, è abrogato.

Art. 9 - Disposizione finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (unità previsionale di base 25.10.210 - capitolo 252700) ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, (unità previsionale di base 35.5.110 - capitolo 351000).

Trentino-Alto Adige - Provincia autonoma di Trento

D.P.P. 25-1-2010 n. 4-36/Leg.

Regolamento concernente l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia, nonché l'esposizione della bandiera

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 marzo 2010, n. 10.

Il Presidente della Provincia

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- vista la legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13, recante "Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento";
- vista la Delib.G.P. n. 3075 del 22 dicembre 2009 recante "Approvazione del regolamento concernente l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia, nonché l'esposizione della bandiera";

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto.

1. Questo regolamento, in attuazione della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento), di seguito denominata "legge provinciale", disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché l'esposizione della bandiera della Provincia.

Art. 2 - Uso dello stemma.

1. L'uso dello stemma è riservato esclusivamente agli organi della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo stemma è rappresentato su ogni atto ufficiale, sulla carta destinata alla corrispondenza degli organi ed uffici provinciali, su ogni atto di comunicazione istituzionale della Provincia; lo stemma può, inoltre, essere rappresentato su ogni altro bene in proprietà o in dotazione alla Provincia.
3. Il Presidente della Provincia può autorizzare l'uso dello stemma da parte di soggetti pubblici o privati in occasione di iniziative o manifestazioni in cui l'amministrazione è presente con propria rappresentanza o comunque per evidenziare un rapporto di promozione, di patrocinio o di collaborazione tra l'attività istituzionale della Provincia ed il soggetto richie-

dente; l'autorizzazione è rilasciata previa motivata richiesta presentata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della manifestazione o iniziativa. Si può derogare a detto termine per iniziative che siano valutate di particolare rilevanza.

Art. 3 - Uso del gonfalone.

1. Il gonfalone interviene in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento in occasione di eventi che rivestono particolare rilevanza per la Provincia o di iniziative che, per la tematica trattata, risultano degne della presenza del gonfalone e in occasione di importanti cerimonie promosse da istituzioni pubbliche.
2. Il gonfalone è normalmente accompagnato da due forestali in alta uniforme.

Art. 4 - Esposizione della bandiera.

1. Oltre ai luoghi indicati all'articolo 6, comma 1, della legge provinciale, la bandiera della Provincia è sempre esposta all'esterno degli edifici ove hanno sede:
 - a) gli enti pubblici strumentali della Provincia previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
 - b) le istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - c) l'azienda provinciale per i servizi sanitari e i relativi presidi ospedalieri;
 - d) i musei provinciali individuati all'art. 24 della L.P. n. 15/2007;
 - e) le residenze sanitarie assistenziali (RSA).
2. La Provincia fornisce la bandiera agli enti pubblici e privati diversi da quelli individuati dal comma 1, che lo richiedano; in tal caso la bandiera deve essere esposta il 5 settembre, giornata dell'autonomia istituita dalla legge provinciale.
3. In segno di lutto le bandiere della Provincia esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero. Le predette strisce sono obbligatorie per le bandiere che sono esposte nelle pubbliche cerimonie funebri.
4. La bandiera della Provincia di norma è alzata dopo il levare del sole ed è ammainata al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna della bandiera nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.
5. La bandiera della Provincia è esposta anche all'interno delle sedi individuate dall'articolo 6, comma 1 della legge provinciale, nonché all'interno dei seguenti uffici:
 - a) degli assessori provinciali;
 - b) del Difensore civico;
 - c) del Presidente del Forum Trentino per la Pace e i diritti umani;
 - d) del Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
 - e) dell'Autorità per le minoranze linguistiche;
 - f) dei Presidenti degli enti pubblici strumentali.

Art. 5 - Esposizione della bandiera di Paesi e regioni stranieri.

1. In caso di convegni, di incontri e di manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniera presso alcuno degli organi istituzionali della Provincia, all'esterno e all'interno degli edifici pubblici possono essere esposte le bandiere del Paese o della regione in rappresentanza dei quali la personalità straniera è in visita.

Appendice 2

Il Tricolore nei canti del Risorgimento

*Dall'Alpi allo Stretto fratelli siamo tutti!
Su i limiti schiusi, su i troni distrutti
Piantiamo i comuni tre nostri colori!
Il verde, la speme tant'anni pasciuta;
Il rosso, la gioia d'averla compiuta;
Il bianco, la fede fraterna d'amor.*

**Dall'ode di Giovanni Berchet
"All'Armi! All'Armi!" (1831)**

LA BANDIERA TRICOLORE

Dall'Ongaro, Cordigliani, (1848)

E la **bandiera di tre colori**
sempre è stata la più bella:
noi vogliamo sempre quella,
noi vogliam la libertà!

E la bandiera gialla e nera
qui ha finito di regnar,
la bandiera gialla e nera
qui ha finito di regnar.

Tutti uniti in un sol patto,
stretti intorno alla **bandiera**,
griderem mattina e sera:
viva, viva i **tre color**!

ADDIO DEL VOLONTARIO

Inno di Carlo Alberto Bosi (1848)

Addio, mia bella, addio: l'armata se ne va;
se non partissi anch'io sarebbe una viltà!

Non pianger, mio tesoro: forse ritornerò;
ma se in battaglia io moro in ciel ti rivedrò.

La spada, le pistole, lo schioppo li ho con me:
all'apparir del sole mi partirò da te!

Il sacco preparato sull'omero mi sta;
son uomo e son soldato: viva la libertà!

Non è fraterna guerra la guerra ch'io farò;
dall'italiana terra l'estraneo cacerò.

L'antica tirannia grava l'Italia ancor:
io vado in Lombardia incontro all'oppressor.

Saran tremende l'ire, grande il morir sarà!
Si mora: è un bel morire morir per libertà
Tra quanti moriranno forse ancor io sarò:
non ti pigliare affanno, da vile non cadrò.

Se più del tuo diletto tu non udrai parlar,
perito di moschetto per lui non sospirar.

Io non ti lascio sola, ti resta un figlio ancor:
nel figlio ti consola, nel figlio dell'amor!

Squilla la tromba...Addio... L'armata se ne va...
Un bacio al figlio mio! Viva la libertà!

Alla mia tomba appresso La gloria sederà.
E invece del cipresso Un fior vi spunterà.

Quel fiore, idolo amato, **i tre colori** avrà:
lo bacia, e di ch'è nato in suol di libertà.

Si stracci il giallo e nero, simbolo di dolor:
e l'italiano altero innalzi il **tricolor**.

INNO MILITARE

Parole di Goffredo Mameli, musica di Giuseppe Verdi (1848)

Suona la tromba, ondeggiano
le insegne gialle e nere.
Fuoco, per Dio, sui barbari,
sulle vendute schiere!
Già ferve la battaglia;
al Dio dei forti osanna!
Le baionette in canna!
E l'ora del pugar.

Non deporrem la spada
fin che sia schiavo un angolo
dell'itala contrada,
fin che non sia l'Italia
una dall'Alpi al mar.

Di guerra i canti echeggiano,
l'Italia è alfin risorta!
Se mille forti muoiono,
in orrida ritorta
se a mille a mille cadono
trafitti i suoi campioni?
Siam ventisei milioni,
e tutti lo giurar:

Non deporrem la spada ...

Viva l'Italia, or vendica
la gloria sua primiera,
sdegno ai redenti popoli,
la **tricolor bandiera**,
che nata fra i patiboli
terribile discende
fra le guerresche tende
dei prodi che giurar:

Non deporrem la spada ...

Sarà l'Italia: edifica
sulla vagante arena
chi tenta opporsi. Miseri!
Sui sogni lor la piena
Dio verserà del popolo.
Curvate il capo, o genti;
la speme dei redenti,
la nuova Roma appar.

Non deporrem la spada ...

Noi lo giuriam pei martiri
uccisi dai tiranni,
pei sacrosanti palpiti
compressi in cor tanti anni;
e questo suol, che sanguina
sangue de' nostri santi,
al mondo, a Dio d'innanti
ci sia solenne altar.

Non deporrem la spada ...

I TRE COLORI

Dall'Ongaro, Cordigliani, (1848)

E lo mio amore sé n'è ito a Siena,
 portommi il brigidin di due colori:
 il cànido è la fè che c'incatena,
 il rosso è l'allegria de' nostri cuori.
 Ci metterò una foglia di verbena
 ch'io stessa alimentai di freschi umori.
 E gli dirò che **il verde, il rosso e il bianco**
 gli stanno ben con una spada al fianco,
 e gli dirò che **il bianco, il verde e il rosso**
 vuol dir che Italia il giogo suo l'ha scosso,
 e gli dirò che **il rosso, il bianco e il verde**
 gli è un terno che si gioca e non si perde.

LA BELLA GIGOGIN

Musica di Paolo Giorza su testi popolari (1858)

Rataplan! Tamburo io sento
che mi chiama alla **bandiera**.
Oh che gioia, oh che contento,
io vado a guerreggiar!

Rataplan! Non ho paura
delle bombe e dei cannoni,
io vado alla ventura,
sarà poi quel che sarà.

E la bela Gigogin
col tromilerilerela,
la va a spass col sò spincin,tromilerilerà.

A quindici anni facevo all'amore.
Daghela avanti un passo, delizia del mio core!
A sedici anni ho preso marito.
Daghela avanti un passo, delizia del mio core!
A diciasette mi sono spartita.
Daghela avanti un passo, delizia del mio core!

La ven, la ven, la ven alla finiestra.
l'è tutta, l'è tutta, l'è tutta insipriada.
la dis, la dis, la dis che l'è malada
per non, per non, per non mangiar polenta,
Bisogna, bisogna, bisogna avè pazienza,
lassala, lassala, lassala maridà.

Le baciai, le baciai il bel visetto.
Cium, cium, cium!
La mi disse, la mi disse: - Oh che diletto,
Cium, cium, cium!
Là più in basso, là più in basso in quel boschetto,
Cium, cium, cium!
andrem, andrem a riposar.

ALL'ARMII! ALL'ARMII!

di Giovanni Berchet (1831) - Inno della Giovine Italia

Su, figli d'Italia! su, in armi! coraggio!
 Il suolo qui è nostro: del nostro retaggio
 il turpe mercato finisce pei re.
 Un popol diviso per sette destini,
 in sette spezzato da sette confini,
 si fonde in uno solo, più servo non è.

Su, Italia! su, in armi! Venuto è il tuo dì!
 Dei re congiurati la tresca finì!

Dall'Alpi allo Stretto fratelli siam tutti!
 Su i limiti schiusi, su i troni distrutti
 piantiamo i comuni **tre nostri color**
 il **verde**, la speme tant'anni pasciuta;
 il **rosso**, la gioia d'averla compiuta;
 il **bianco**, la fede fraterna d'amor.

Su, Italia! su, in armi! Venuto è il tuo dì!
 Dei re congiurati la tresca finì!

Su, Italia novella! Su, libera ed una!
 Mal abbia chi a vasta, sicura fortuna
 l'angustia prepone d'auguste città!
 Sien tutte le fide d'un solo stendardo!
 Su, tutti da tutte! Mal abbia il codardo,
 l'inetto che sogna parzial libertà.

Su, Italia! su, in armi! Venuto è il tuo dì!
 Dei re congiurati la tresca finì!

Voi chiusi nei borghi, voi sparsi alla villa,
 udite le trombe, sentite la squilla
 che all'armi vi chiama del vostro Comun!
 Fratelli, a' fratelli correte in aiuto!
 Gridate al Tedesco che guarda sparuto:

l'Italia è concorde, non serve a nessun!

Su, Italia! su, in armi! Venuto è il tuo dì!
Dei re congiurati la tresca finì!

PASSA LA RONDA

di Teobaldo Ciconi (1848)

Fischiano i venti, la notte è nera;
Batte la pioggia sulla **bandiera**;
Finché nel cielo rinasca il giorno,
Giriam, fratelli, giriamo intorno.

Zitti, silenzio! Chi passa là?
Passa la ronda. Viva la ronda: Viva l'Italia, la libertà!

Siamo le guardie dai **tre colori**,
Verde, la speme dei nostri cori,
Bianco, la fede stretta fra noi,
Rosso, le piaghe dei nostri eroi.

Zitti, silenzio! Chi passa là?
Passa la ronda. Viva la ronda: Viva l'Italia, la libertà!

Moschetti e spade, spade e moschetti
Per la salvezza dei nostri petti;
Finché c'è sangue, regni per Dio!
L'indipendenza del suol natio

Zitti, silenzio! Chi passa là?
Passa la ronda. Viva la ronda: Viva l'Italia, la libertà!

Dalle congiunte bocche dei cento
Scoppia la voce del giuramento;
Braccio di ferro, cor di leone,
Ciascun difenda la sua ragione.

Zitti, silenzio! Chi passa là?
Passa la ronda. Viva la ronda: Viva l'Italia, la libertà.

Poveri e ricchi siam tutti eguali
Nelle risorte terre natali:
Bacio per bacio, vita per vita,

Ecco la legge da noi sancita

Zitti, silenzio! Chi passa là?

Passa la ronda. Viva la ronda: Viva l'Italia, la libertà!

Fischiano i venti, la notte è nera,
Batte la pioggia sulla bandiera;
Che sia bonaccia, che sia procella,
Saldo rimango di sentinella...

Zitti, silenzio! Chi passa là?

Passa la ronda. Viva la ronda: Viva l'Italia, la libertà!

Indice

In ogni casa ci sia un Tricolore! <i>di Paolo Peluffo</i>	3
Introduzione	7
1. Il Tricolore italiano, le origini	11
• Dalla coccarda alla bandiera	11
• La Bandiera, simbolo dello Stato repubblicano	13
2. L'esposizione della bandiera negli edifici pubblici	15
• L'esposizione all'esterno degli edifici pubblici	15
• Imbandieramento	18
• L'esposizione all'interno degli edifici pubblici	18
• Lo stendardo del Presidente della Repubblica e le bandiere distintive	19
• Come si espongono le bandiere	20
• Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: il Quirinale	22
• Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: il Senato della Repubblica	23
• Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: la Camera dei Deputati	24
• Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: il Governo	25
• Esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici sedi di Organi Costituzionali: la Corte Costituzionale	26
• Esposizione delle bandiere su sedi istituzionali in occasione di visita di un Capo di Stato non appartenente all'Unione europea	27
• Esposizione delle bandiere su sedi istituzionali in occasione di visita di un Capo di Stato appartenente all'Unione europea	28
• Esposizione quotidiana delle bandiere su edifici sedi di amministrazioni locali	29
• Esposizione quotidiana delle bandiere su edifici sedi di amministrazioni regionali, provinciali o comunali	30
• Esposizione quotidiana delle bandiere su edifici sedi di amministrazioni provinciali o comunali	30
• Esposizione delle bandiere su edifici sedi di amministrazioni regionali o locali alla presenza di un ospite straniero	31
• Esposizione della bandiera nazionale ed europea a mezz'asta in occasione di un lutto nazionale	32
• Doppia esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea su edifici che ospitano due amministrazioni pubbliche	33
• Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici: la Sala del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi	34

• Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici: lo studio del Presidente del Consiglio dei Ministri	35
• Lo stendardo del Presidente della Repubblica	36
• La bandiera distintiva del Presidente del Consiglio dei Ministri	36
• La coccarda, primo simbolo dell'unità nazionale da cui originò il Tricolore	37
• La coccarda tricolore sul copricapo dei carabinieri e sui velivoli militari	38
Appendice 1 - Normativa nazionale, regionale e delle province autonome	39
• Legge 5 febbraio 1998, n. 22	41
• DPR 7 aprile 2000, n. 121	43
• Circolare in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia sul decoro delle bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici	47
• Regione Abruzzo	49
• Regione Basilicata	51
• Regione Campania	53
• Regione Friuli Venezia Giulia	54
• Regione Liguria	56
• Regione Marche	58
• Regione Piemonte	62
• Regione Puglia	67
• Regione Sardegna	69
• Regione Sicilia	71
• Regione Umbria	74
• Regione Valle d'Aosta	76
• Regione Veneto	80
• Provincia autonoma di Bolzano	82
• Provincia autonoma di Trento	85
Appendice 2 - Il Tricolore nei canti del Risorgimento	91
• La bandiera tricolore	95
• Addio del volontario	96
• Inno militare	98
• I tre colori	100
• La bella Gigogin	101
• All'armi all'armi!	102
• Passa la ronda	104

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

Hanno contribuito:

Cons. **Eugenio Ficorilli**, Già Capo del Cerimoniale di Stato
Dott. **Enrico Passaro**, Dirigente del Cerimoniale nazionale

Si ringraziano per la collaborazione:

gli Uffici del cerimoniale del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri
l'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare
gli Uffici di gabinetto e i cerimoniali delle Regioni e delle Province autonome

In copertina:

Parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, Festa della Repubblica. I bersaglieri transitano davanti al Palco Presidenziale impugnando il Tricolore (Foto Livio Anticoli)

Pubblicazione edita dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria *Capo del Dipartimento Ferruccio Sepe*

Finito di stampare il mese di aprile 2013 a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA